



# *Comune di Scafati*

Statuto

## **INDICE**

### **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

#### **CAPO I Disposizioni Generali**

**Art.1** - IL COMUNE

**Art.2** - TERRITORIO, SEDE, GONFALONE

**Art.3** - RUOLO E FINALITA'

#### **CAPO II**

**Indirizzi programmatici dell'attività amministrativa per settori organici.**

**Art.4** - TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA E BENEFICENZA

**Art.5** - TUTELA AMBIENTALE

**Art.6** - PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E TURISMO

**Art.7** - ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

**Art.8** - SVILUPPO ECONOMICO

**Art.9** - LIBERTA' INDIVIDUALI E COLLETTIVE

#### **CAPO III**

**Attività amministrativa**

**Art.10** - FUNZIONI

**Art.11** - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

**Art.12** - COMPITI PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

**Art.13** - PROGRAMMAZIONE

### **TITOLO II FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I Partecipazione dei cittadini**

**Art.14** - AZIONE POPOLARE

**Art.15** - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

**Art.17** - ALBO ASSOCIAZIONI

**Art.18** - LA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI COMUNALI

**Art.19** - GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

**Art.20** - ISTITUZIONI CONSULTE

**Art.21** - COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE

**Art.22** - CONSULTAZIONI

**Art.23** - Istanze e petizioni

**Art.24** - Proposte

**Art.25** - Referendum consultivo

## **CAPO II Il Difensore Civico**

**Art.26** - Istituzione - attribuzioni

**Art.27** - Elezione

**Art.28** - Requisiti

**Art.29** - Durata dell'incarico

**Art.30** - Funzioni

## **Capo III**

**Forme di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.**

**Art.31** - Diritto di informazione

**Art.33** - Trasparenza amministrativa

**Art.34** - Pubblicità degli atti

**Art.35** - Visione degli atti

**Art.36** - Ufficio relazioni con il pubblico

**Art.37** - Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali.

**Art.38** - Albo pretorio

## **TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

### **CAPO I Consiglio Comunale**

**Art.39** - Elezione - composizione - funzioni - indennità

**Art.40** - Prima adunanza

**Art.41** - Il presidente del consiglio-elezione

**Art.42** - Convocazioni e sessioni del consiglio

**Art.43** - Avviso di convocazione

**Art.45** - Funzionamento del consiglio comunale

**Art.46** - Numero legale per la validità delle deliberazioni

**Art.47** - Pubblicità delle sedute

**Art.48** - Commissioni consiliari permanenti

**Art.49** - Commissioni consiliari temporanee

**Art.50** - *COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI*

**Art.51** - *REGOLAMENTO INTERNO*

**Art.52** - *IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-POTER*

## **CAPO II I Consiglieri Comunali**

**Art.53** - *CONSIGLIERE COMUNALE*

**Art.54** - *ASSISTENZA PROCESSUALE*

**Art.55** - *DOVERI*

**Art.56** - *ATTRIBUZIONI*

**Art.57** - *ORDINE DEL GIORNO*

**Art.58** - *DIRITTO DI INFORMAZIONE*

**Art.59** - *DIMISSIONI*

**Art.60** - *CONSIGLIERE ANZIANO*

**Art.61** - *GRUPPI CONSILIARI*

## **CAPO III Il Sindaco**

**Art.62** - *FUNZIONI*

**Art.63** - *COMPETENZE*

**Art.64** - *VICE-SINDACO*

**Art.65** - *DISTINTIVO DEL SINDACO*

**Art.66** - *CESSAZIONE DALLA CARICA*

## **CAPO IV Giunta Comunale**

**Art.67** - *COMPOSIZIONE*

**Art.68** - *ELEZIONE SINDACO ED ASSESSORI*

**Art.69** - *DURATA IN CARICA – SURROGAZIONE*

**Art.70** - *MOZIONE DI SFIDUCIA*

**Art.71** - *ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA*

**Art.72** - *ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA*

**Art.73** - *VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI*

## **TITOLO IV DECENTRAMENTO**

**Art.74** - ISTITUZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

**Art.75** - IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

**Art.76** - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

**Art.77** - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

**Art.78** - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

**Art.79** - UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

**Art.80** - CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE CIRCOSCRIZIONI

## **TITOLO V PARI OPPORTUNITA'**

### **CAPO I ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

**Art.81** - COMMISSIONE CONSILIARE

**Art.82** - FORUM PER LE PARI OPPORTUNITA'

**Art.83** - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

**Art.84** - PERSONALE

**Art.85** - IL DIRETTORE GENERALE

**Art.86** - IL SEGRETARIO COMUNALE

**Art.87** - I DIRIGENTI

**Art.88** - IL VICE SEGRETARIO

**Art.89** - INCARICHI DI DIRIGENZA

**Art.90** - INCARICHI ESTERNI

**Art.91** - INCARICHI DIRIGENZIALI

**Art.92** - INCARICHI SU OBIETTIVI

**Art.93** - CONVENZIONI

### **CAPO II Aziende - Istituzioni**

**Art.94** - ISTITUZIONE

**Art.95** - COMPITI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Art.96** - AZIENDE SPECIALI

## **TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art.97** - DEMANIO E PATRIMONIO

**Art.98** - BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

**Art.99** - CONTRATTI

**Art.100** - CONTABILITA' E BILANCIO

**Art.101** - PROGRAMMAZIONE

**Art.102** - I REVISORI DEI CONTI

**Art.103** - CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

**Art.104** - CONTROLLO DI GESTIONE

**TITOLO VIII**  
**L'ATTIVITA' NORMATIVA**

**Art.105** - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

**Art.106** - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

**Art.107** - REVISIONE DELLO STATUTO

**Art.108** - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art.109** - ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

### **CAPO I Disposizioni Generali**

#### **Art.1 IL COMUNE**

**Il Comune di Scafati** è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto; **Il Comune** rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini/e, singoli od associati, all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della comunità; Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli Uffici dello Stato e della Regione; Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; Il Comune è titolare di funzioni proprie; Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate; Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi secondo le competenze e le attribuzioni stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti; Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini/e singoli od associati, all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione;

#### **Art.2 TERRITORIO, SEDE, GONFALONE**

Il territorio del Comune è costituito dai terreni circoscritti ai fogli catastali dal n. 1 al n. 33 confinanti a nord con il Comune di Boscoreale e Poggiomarino, a sud con il Comune di Sant'Antonio Abate e Santa Maria La Carità, ad est con il Comune di Angri e San Marzano sul Sarno, ad ovest con il Comune di Pompei; La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante Referendum; La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assenti. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio, le Commissioni e gli altri Organi, salvo eventi o circostanze particolari, per le quali dispone il Sindaco emanando apposite ordinanze dandone comunicazione alle parti interessate, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Le caratteristiche dello stemma e del gonfalone del Comune sono stabilite con apposita delibera di Consiglio Comunale, dandone comunicazione agli organi aventi titolo o diritto, tenuto conto anche delle tradizioni storiche consolidate; Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o Associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità;

#### **Art.3 RUOLO E FINALITA'**

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti con le loro strutture organizzative su base nazionale e territoriale. Il Comune promuove azioni per favorire le pari opportunità tra donne ed uomini; organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori; si impegna a riconoscere uguaglianza di trattamento senza distinzione di sesso e ad adottare in tutti gli atti propri un linguaggio non discriminante, esprimendo al femminile la denominazione degli incarichi comunali ricoperti da donne.

### **CAPO II Indirizzi programmatici dell'attività amministrativa per settori organici.**

**Art.4**  
**TUTELA DELLA SALUTE, ASSISTENZA E BENEFICENZA**

Il Comune concorre a garantire: a) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza, nonché mediante l'adozione degli strumenti utili al perseguimento di una totale integrazione tra i popoli. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi e ad ogni altra situazione di emarginazione sociale. Il Comune, in adesione a quanto sancito dalla Legge 27.5.1991, n. 176, riconosce i diritti del fanciullo e opera per la piena attuazione del diritto alla vita, al gioco, alle attività ricreative, alla sicurezza sociale, all'educazione.

**Art.5**  
**TUTELA AMBIENTALE**

Il Comune adotta le misure necessarie ad assicurare la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, attuando piani per la conoscenza e difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela il Patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività; Il Comune tutela, altresì, la vita animale e, in particolare le specie protette, adoperandosi con ogni mezzo per la sopravvivenza delle stesse e per il rispetto dei diritti loro riconosciuti dalle carte nazionali ed internazionali.

**Art.6**  
**PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E TURISMO**

Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali nonché iniziative atte a favorire l'integrazione fra i popoli in tutte le sue forme. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'Art.7, comma 5, della Legge 8/6/1990, n.142. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito Regolamento.

**Art.7**  
**ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO**

Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed impianti industriali, turistici e commerciali. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione, secondo le norme vigenti. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione. Attua, se necessario anche di concerto con i Comuni limitrofi, un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, anche con l'ausilio di forme di volontariato. Esercita il controllo e la vigilanza urbanistica, edilizia, commerciale e ambientale attraverso i propri organi secondo la normativa vigente e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalla Legge.

**Art.8**  
**SVILUPPO ECONOMICO**



Il Comune regola e coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro. Il Comune promuove la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### **Art.9**

### **LIBERTA' INDIVIDUALI E COLLETTIVE**

Il Comune promuove, secondo i modi e le forme previsti dall'ordinamento giuridico vigente, iniziative rivolte a tutelare le libertà individuali e collettive da ogni forma di violenza e di sopraffazione dei diritti. Il Comune promuove, altresì, la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

### **CAPO III**

#### **Attività amministrativa**

#### **Art.10**

### **FUNZIONI**

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti nell'ambito della potestà impositiva.

#### **Art.11**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla Legge. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla Legge. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la Legge non riserva in via esclusiva al Comune. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad

attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti del diritto comune. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica. Per la gestione di ogni singolo servizio il Consiglio Comunale adotta apposito regolamento e riasamina le attuali forme di gestione dei servizi comunali al fine di rendere le stesse conformi a quanto previsto dalla Legge 142/90 e dal presente Statuto.

**Art.12**  
**COMPITI PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE**

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, ove occorra, a personale dipendente specializzato, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

**Art.13**  
**PROGRAMMAZIONE**

Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico ed i piani di intervento settoriali nel proprio territorio. Il Comune realizza la programmazione anche mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, attraverso conferenze su temi di precipuo interesse comunale, quali i servizi comunali, l'assetto e l'utilizzazione del territorio e lo sviluppo economico, secondo i tempi, le forme e le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione, secondo criteri di priorità.

**TITOLO II**  
**FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**CAPO I**  
**Partecipazione dei cittadini**

**Art.14**  
**AZIONE POPOLARE**

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi le giurisdizioni amministrative, civili e penali, nel caso che il Comune non si attivi per la difesa di un suo interesse legittimo. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine occorre necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione non può considerarsi "popolare". Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi controversi, adotta gli atti necessari e ne dà notizia a coloro che ne hanno intrapreso l'azione. In caso contrario lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

**Art.15**  
**LIBERE FORME ASSOCIATIVE**

Il Comune riconosce la funzione ed il ruolo delle libere forme associative quali strumento di partecipazione dei cittadini/e alla vita pubblica locale. Riconosce ad esse il diritto all'informazione, alla consultazione, all'accesso a tutte le forme di sostegno alla loro attività, così come previsto dallo Statuto e dal Regolamento comunale che disciplinerà l'intera materia.

**Art.16 VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI** La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessioni in uso dei

locali, strutture o terreni di proprietà del Comune previa apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socioeconomico, politico e culturale della Comunità. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando, oltre la domanda, che dovrà necessariamente prevedere precisi progetti di attività od iniziative, anche lo Statuto e l'atto costitutivo. Il Comune promuove la costituzione di un forum delle libere forme associative con norme e modalità previste dal regolamento e secondo i principi stabiliti dall'Art. 19 del presente Statuto.

#### **Art.17** **ALBO ASSOCIAZIONI**

E' istituito presso il Comune di Scafati l'Albo delle associazioni al quale possono iscriversi tutte le associazioni operanti sul territorio del Comune che abbiano i requisiti minimi previsti dai commi successivi, ad eccezione dei partiti politici e dei comitati presentatori di liste alle elezioni nazionali, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali. Possono chiedere l'iscrizione le associazioni che abbiano i seguenti requisiti minimi: a) siano dotate di atto costitutivo e Statuto nel quale siano evidenziate le finalità non a scopo di lucro; b) siano operanti da almeno un anno e siano in grado di dimostrare l'attività svolta in questo periodo; c) siano espressione di associazioni operanti a livello nazionale e/o regionale ovvero, essendo esclusivamente espressione locale, abbiano il numero minimo di iscritti previsto dal Regolamento; d) il legale rappresentante non ricopra cariche pubbliche e non sia segretario di partito. Il Regolamento potrà prevedere inoltre l'eventuale organizzazione dell'Albo in settori omogenei per materia e quant'altro necessario per l'attuazione del presente articolo.

#### **Art.18** **LA PARTECIPAZIONE AI SERVIZI COMUNALI**

Il Comune, ai fini della gestione dei servizi comunali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale, secondo le modalità stabilite dal successivo Art.93. La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione di una parte dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e dei restanti membri designati dalle associazioni aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del Regolamento. Il Comune favorisce e prevede, secondo le forme indicate dai rispettivi Regolamenti, la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi comunali.

#### **Art.19** **GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa locale. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base i seguenti criteri: materia - territorio - aggregazione di interessi. Gli organismi di partecipazione svolgono funzioni consultive. I pareri e le proposte degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto entro i termini e le modalità fissate dal Regolamento che dovrà prevedere, altresì, i casi nei quali la richiesta di parere è obbligatoria e comunque non vincolante. Il loro esame avverrà secondo i tempi, le forme e le modalità che saranno indicate dall'apposito Regolamento con l'obbligo di motivazione per ogni provvedimento adottato dagli organi comunali in difformità al parere reso. E' comunque obbligatoria la richiesta di parere degli organismi di partecipazione (forum e consulte) sulla proposta di bilancio annuale e pluriennale dell'Ente.

#### **Art.20** **ISTITUZIONI CONSULTE**

Sono istituite ai sensi del precedente articolo:

- a) la Consulta per l'ambiente;
- b) la Consulta per lo sviluppo economico e sociale.
- c) la Consulta per la pace e per i diritti umani;
- d) la Consulta per la solidarietà;

- e) la Consulta per lo Sport.

Il Regolamento disciplinerà funzioni, compiti, modalità di costituzione, composizione e tutto quanto necessario per l'attività delle Consulte.

### **Art.21** **COMITATI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE**

Il Comune può promuovere la nomina di comitati di quartiere o di frazione per la gestione di una serie di affari determinati ed elencati tassativamente dal relativo Regolamento. Il Regolamento dovrà prevedere, altresì il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

### **Art.22** **CONSULTAZIONI**

Il Comune può procedere alla consultazione della popolazione interessata circa questioni o provvedimenti di particolare interesse per la vita amministrativa secondo le seguenti forme:

- a) questionari;
- b) indagini per campione;
- c) convegni ed assemblee;
- d) audizioni da parte della Giunta o delle Commissioni Consiliari;
- e) Referendum consultivo di cui all'Art.25
- f) ogni altra forma stabilita dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, che non sia in contrasto con quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti.

Dell'avvenuta consultazione e del suo esito si deve fare menzione negli atti o provvedimenti assunti sulle questioni prese in esame.

### **Art.23** **ISTANZE E PETIZIONI**

Tutti i cittadini che abbiano compiuto gli anni sedici sia singoli che associati, nonché gli organismi di cui all'Art.19 del presente Statuto, hanno diritto di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi e collettivi oppure per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità. L'istanza o la petizione deve essere proposta in forma scritta regolarmente firmata ed autenticata o ad essa deve essere allegata fotocopia autenticata del documento di identità. In caso di pluralità di firme tale procedura è sufficiente per le prime due. L'istanza o la petizione deve essere indirizzata al Sindaco. La competente Commissione Consiliare ne procede all'esame entro 30 gg. dalla ricezione e propone alla Giunta o al Consiglio gli eventuali provvedimenti da assumere, rimettendo, poi, gli atti entro i 5 giorni successivi al Sindaco. Nel caso di mancato esame dell'istanza o della petizione da parte della Commissione competente gli atti relativi vengono rimessi al Sindaco non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al III comma, da parte del Presidente della Commissione Consiliare. Il Sindaco nei 60 gg. successivi è tenuto a provvedere in merito all'istanza o alla petizione conformemente al deliberato dell'organo competente, dandone comunicazione al primo firmatario mediante lettera scritta.

### **Art.24** **PROPOSTE**

Il diritto di proposte per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al C.C. di proposte redatte, rispettivamente, in articoli od in uno schema di deliberazione. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 700 cittadini aventi diritto al voto, oppure deve essere presentata da parte di uno o più comitati di quartiere o di frazione, oppure da una o più circoscrizioni, tali che rappresentino almeno 1/10 della popolazione. Sono escluse dall'esercizio del diritto di proposta le seguenti materie:

- a) revisione dello Statuto;

- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine;

Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme dei sottoscrittori. La competente Commissione Consiliare decide sulla ammissibilità formale della proposta e presenta la sua relazione al C.C. entro il termine di gg. trenta dalla ricezione, rimettendo, poi, gli atti al Sindaco entro 5 gg. dall'avvenuto esame. Gli atti devono essere rimessi al Sindaco nello stesso termine dei 5 gg. da parte del Presidente della competente Commissione Consiliare, anche nel caso in cui essa non proceda all'esame della proposta nel termine previsto dal precedente comma. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio Comunale entro sessanta giorni successivi, iscrivendo all'O.d.G. la proposta presentata. In caso di mancata convocazione del C.C. nel termine previsto o nel caso che l'organo non prenda in esame la proposta, essa iscritta di diritto all'O.d.G. della successiva seduta del Consiglio Comunale.

### **Art.25 REFERENDUM CONSULTIVO**

E' ammesso Referendum consultivo su questioni di rilievo generale interessanti la collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'Art.24 III comma, del presente Statuto. Il Referendum consultivo può avere carattere sia propositivo che abrogativo. Si fa luogo al Referendum:

- a) nel caso esso sia deliberato dal C.C. a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia la richiesta da parte di 1/20 degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
- c) quando vi sia la proposta da parte di comitati di quartiere, di frazione o da parte di circoscrizioni, tali che rappresentino complessivamente almeno 1/5 della popolazione.

La proposta di Referendum deve essere presentata in ogni caso al Segretario comunale dell'Ente e nel solo caso di cui alla precedente lett. B) da parte di un comitato promotore costituito da almeno 40 elettori su apposito modello predisposto di Ufficio. La proposta di Referendum è sottoposta nel termine di giorni trenta dalla presentazione all'esame preventivo della Commissione Consiliare competente che ne giudica l'ammissibilità formale. Il Regolamento disciplina le modalità della raccolta e della autenticazione delle firme di sottoscrittori e dell'indizione, che deve avvenire comunque da parte del Sindaco entro e non oltre giorni 30 dalla riconosciuta ammissibilità, e dello svolgimento delle operazioni di voto le quali, comunque, non possono svolgersi in coincidenza con altre consultazioni elettorali. Il Regolamento prevede, altresì, i casi di revoca o di sospensione del Referendum previo parere della competente Commissione Consiliare. Il quesito sottoposto al Referendum dichiarato e risulta accolto nel caso in cui il numero dei votanti sia il 50% + 1 degli aventi diritto al voto ed i voti attribuiti alla risposta affermativa siano pari al 50% + 1 dei votanti, altrimenti dichiarato respinto. Alla proclamazione dell'esito del voto provvede il Sindaco entro 30 gg. dall'avvenuta consultazione. Entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, è tenuto a proporre al C.C. un provvedimento avente ad oggetto il quesito sottoposto a Referendum. Nel caso di mancata convocazione del C.C. nel termine previsto, l'affare viene iscritto di diritto all'O.d.G della successiva seduta del C.C.

## **CAPO II Il Difensore Civico**

### **Art.26 ISTITUZIONE – ATTRIBUZIONI**

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale è stato istituito l'Ufficio del Difensore Civico. Spetta al Difensore civico segnalare, su richiesta o anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini singoli od associati. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli Enti e aziende dipendenti copie di atti e documenti nonché ogni notizia utile per l'espletamento del suo incarico. Il funzionario o comun-

que il pubblico dipendente che impedisca o ritardi l'esercizio delle funzioni del Difensore civico è sottoposto ai provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente. L'eventuale denuncia penale è per il Difensore civico atto dovuto, in quanto pubblico ufficiale. Il Difensore civico esercita, inoltre, il controllo di legittimità sulle delibere della Giunta e del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

### **Art.27 ELEZIONE**

Il Difensore civico è nominato dal C.C., a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede a nuova votazione e viene dichiarato eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui non venga raggiunta la predetta maggioranza si ripete l'intera procedura. Le votazioni devono avvenire a distanza di almeno dieci giorni l'una dall'altra. Il C.C. convocato almeno 90 gg. prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico per dimissioni o per ogni altra causa, la convocazione deve avvenire nello stesso termine. In sede di prima applicazione del presente articolo la convocazione deve avvenire entro 90 gg. dall'approvazione del regolamento che disciplina l'istituto del Difensore Civico.

### **Art.28 REQUISITI**

Il Difensore civico è scelto tra i cittadini/e italiani che diano la massima garanzia di indipendenza, competenza giuridica ed amministrativa, moralità, serenità di giudizio ed obiettività, che abbiano maturato i 40 anni di età e non superato i 70 anni e che abbiano i requisiti per accedere alla carriera direttiva. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle comunità montane, i membri del Comitato Regionale di Controllo, i Ministri di culto, i membri dei partiti politici;
- c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione Comunale o che ricevano da esse a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo di tipo continuativo, in virtù di contratto o convenzione, all'Amministrazione Comunale;
- e) che sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario Comunale.
- f) i soggetti di cui alla lettera b) nei 5 anni successivi alla scadenza del loro mandato.

### **Art.29 DURATA DELL'INCARICO**

Il Difensore civico resta in carica 5 anni e può essere riconfermato una sola volta. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 1) del precedente articolo, con il voto del C.C. adottato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il Difensore civico non può essere candidato alla carica di Sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale nei 5 anni successivi alla scadenza del suo mandato.

### **Art.30 FUNZIONI**

Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al C. C. prima di assumere l'incarico, secondo la formula dell'Art. 11 del D.P.R. 10/01/57 n.3. Al difensore civico è corrisposta un' indennità di funzione il cui importo determinato annualmente dal Consiglio Comunale prima della nomina. A disposizione delle attività del Difensore civico il Comune struttura un ufficio e colloca un segretario ed un collaboratore professionale ed eventualmente un commesso, quale organico minimo elevabile in relazione ai carichi di lavoro. Il Difensore civico partecipa di di-

ritto, come osservatore, alle riunioni del C.C. senza diritto di parola e di voto. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presiede l'Organo Collegiale. Il Difensore civico dopo l'elezione ed in occasione del giuramento, presenta al C.C. una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria competenza. Egli è obbligato, altresì, a presentare al C.C. una relazione annuale entro il 30 settembre ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta ed al C.C. per rimuovere eventuali abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione, suggerendo soluzioni tecniche per l'efficacia, l'efficienza e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi comunali. Tale relazione deve essere presentata anche al forum delle associazioni ed sottoposta a dibattito. Gli atti del Difensore civico sono pubblici e sono sottoposti alla stessa disciplina prevista dal successivo Art.34. Il Regolamento disciplina, altresì, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico nonché le modalità di elezione ed ogni quant'altro necessario l'attività dell'istituto.

### **Capo III**

#### **Forme di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.**

##### **Art.31**

##### **DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo relativo all'adozione di atti e provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive disciplinate dalla Legge, il Comune, gli Enti e le aziende dipendenti, sono tenuti ad informare dell'avvenuto inizio del procedimento coloro nei cui confronti il provvedimento finale destinato a produrre effetti, nonché coloro i quali, anche se non diretti destinatari, possono da questo ricevere pregiudizio. Hanno, altresì, facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo coloro i quali sono portatori di interessi pubblici o privati, i soggetti portatori di interessi diffusi, qualora da un provvedimento possa loro derivare un pregiudizio. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare se pertinenti con l'oggetto del procedimento. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'Art. 10 legge 241/90, il Sindaco può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo. Gli accordi di cui al precedente comma debbono essere stipulati a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Art.32 PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI I soggetti di cui all'Art. 31 - 1 comma, debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale e diretta nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può aver notizia del procedimento e prendere visione degli atti nonché il termine entro cui il procedimento deve concludersi, qualora non sia già fissato dalla Legge.

Qualora il numero dei destinatari sia tale da non consentire il ricorso alla forma di comunicazione previsto dal 1 comma oppure, se essa risulta eccessivamente onerosa, il Comune, gli Enti e le aziende dipendenti danno notizia degli elementi di cui alla lettera a),b),c), del presente articolo mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

##### **Art.33**

##### **TRASPARENZA AMMINISTRATIVA**

Il Comune, al fine di garantire la massima trasparenza nella gestione amministrativa e salve diverse disposizioni di legge si attiene ai seguenti principi:

- 1) Nella trattazione degli affari si segue strettamente l'ordine cronologico della protocollazione ed eventuali casi d'urgenza vanno disciplinati nei regolamenti a cui va data massima pubblicità.
- 2) L'accesso agli impieghi per posti disponibili nella dotazione organica dell'Ente avviene con pubblico concorso o corso concorso interno previsti dalle norme vigenti, salvo i casi in cui è consentito il conferimento di incarichi dirigenziali per posti in organico e non, mediante stipula di contratti a termine.
- 3) In materia di gestione del personale va garantita la massima pubblicità come previsto dal regolamento sia in merito all'avanzamento di carriera che al conferimento di funzioni.
- 4) Nel rilascio di licenze ed altre autorizzazioni di polizia, ai sensi del DPR 616/77:
  - a) va verificato il possesso dei requisiti morali richiesti dalla normativa vigente (Art. 11 TULPS e sue successive modificazioni e/o integrazioni) oltre all'acquisizione del certificato antimafia, avvalendosi anche della collaborazione degli organi di polizia;
  - b) nei casi previsti dalla legge l'Amm./ne comunale è tenuta a promuovere l'intervento incidentale di cui all'Art. 10, comma 3) della legge 575/65, nel testo introdotto dall'Art. 3 legge n.55/90, che prevede che in qualunque momento, nel corso di procedimento di prevenzione, il Giudice, per gravi motivi, possa sospendere licenze e contratti in corso intestati al soggetto in questione; c) quando risultino pendenze penali o precedenti di particolare gravità in capo al soggetto di che trattasi, l'Amministrazione deve tenerne conto nella formazione dell'atto di volontà discrezionale inerenti al caso concreto.
- 5) Nella concessione di contributi o di interventi assistenziali la distribuzione di fondi pubblici deve essere preceduta da regole, piani e programmi resi a tutti noti ed i provvedimenti di elargizione di pubblico denaro devono essere adeguatamente motivati.
- 6) Nel rilascio delle concessioni edilizie vanno predeterminati i criteri obiettivi per l'esame delle domande, rispettati i tempi previsti per l'emanazione del provvedimento e resi pubblici oltre i provvedimenti positivi anche quelli negativi con le relative motivazioni. Alla richiesta della concessione edilizia deve essere acquisito il certificato antimafia.
- 7) Nella programmazione di opere pubbliche le realizzazioni vanno effettuate sulla base di una precisa analisi tecnica, un'adeguata previsione dei costi di realizzazione, di manutenzione, di gestione, della effettiva utilità sociale e dell'avvenuta rimozione di eventuali vincoli legali (autorizzazioni, vincoli geologici, espropriativi ecc.). Tali risultanze certificate dai funzionari responsabili vanno esposte nei relativi atti deliberativi.
- 8) Per le opere di manutenzione in economia e per le forniture di modesto importo istituito presso il Comune l'Albo degli appaltatori e dei fornitori di fiducia, distinti per l'oggetto e per fasce di importo; l'apposito regolamento prevederà le condizioni di ammissione e di esclusione.
- 9) Per gli incarichi professionali, qualora l'Amm/ne è necessitata ad affidarli a professionisti esterni, è predisposto apposito regolamento che prevede l'istituzione di un albo dei professionisti per materia, il principio della rotazione degli incarichi, le forme ed i requisiti per l'ammissione e per la esclusione e gli ambiti di applicazione.
- 10) Sono regolate e limitate le anticipazioni in corso d'opera ed ogni altra scelta discrezionale della P. A. in merito agli appalti ed ai subappalti di opere pubbliche, onde garantirne l'obiettività delle scelte.
- 11) Nei contratti relativi alla realizzazione di opere pubbliche vanno inserite norme riguardanti la responsabilità del progettista per i danni causati da difetti progettuali, per la scarsa funzionalità dell'opera, l'avventata previsione dei costi.
- 12) Il deposito delle liste o delle candidature per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune. Allo stesso modo, deve essere altresì reso pubblico entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale il rendiconto delle spese e delle entrate dei candidati e delle liste. Tale rendiconto deve essere, inoltre, depositato presso la Segreteria del Comune con allegata la documentazione delle spese sostenute e delle entrate ottenute, valida e regolare anche dal punto di vista fiscale.



- 13) E' affidato alla Commissione Consiliare permanente alla trasparenza il compito di vigilare sulla attuazione dei predetti principi e di relazionare annualmente al Consiglio comunale, proponendo i correttivi necessari.

**Art.34**

**PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

Tutti gli atti del Comune e di Enti ed Aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli Enti ed Aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa essere di pregiudizio del diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero possa essere di pregiudizio agli interessi del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti. Onde consentire il libero accesso agli atti del Comune nei modi e nelle forme previsti dalla Legge n.241/90 e successive modificazioni, è istituito presso la Segreteria Comunale il protocollo generale. In esso dovranno essere indicati cronologicamente, separati per competenze, gli atti deliberativi e tutte le determinazioni adottate dai competenti responsabili di Settore. Inoltre, anche le determinazioni, dovranno essere assunte in copia, entro 30 gg. dalla loro emanazione.

**Art.35**

**VISIONE DEGLI ATTI**

Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti, dei documenti e dei provvedimenti adottati dagli Organi del Comune o degli Enti ed Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. La visione degli atti e dei provvedimenti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso agli atti e provvedimenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento e che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della Legge 241/90. Il differimento dell'accesso ai documenti richiesti è consentito, altresì, sino a quando la conoscenza di esse possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

**Art.36**

**UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**

Il Comune ha costituito apposito ufficio per le relazioni con il pubblico, denominato Ufficio Informazioni- Relazioni esterne, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n.241. Detto Ufficio provvede, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

- a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n.241;
- b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
- c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni e proposte per il miglioramento dei rapporti con l'utenza;
- d) alla promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, strutture pubbliche e servizi erogati e l'informazione sui diritti dell'utenza nei rapporti con l'Amministrazione.

**Art.37**

**DIRITTO DI INFORMAZIONE PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.**

Le OO.SS. maggiormente rappresentative ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale hanno diritto di informazione sull'attività amministrativa e politico - istituzionale. L'Amministrazione comunale, salva la continuità dell'azione amministrativa, assicura una preventiva informazione alle OO.SS., di cui al precedente comma, con particolare riferimento agli atti e provvedimenti concernenti il personale e la politica degli organi, il funzionamento dei servizi, le innovazioni tecnologiche, i programmi di investimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

**Art.38**

**ALBO PRETORIO**

Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli atti e dei manifesti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. All'Albo sono altresì pubblicati gli avvisi di convocazione delle Commissioni previste per legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti. Il Segretario Comunale o un impiegato da Lui delegato responsabile delle pubblicazioni.

### **TITOLO III ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE**

#### **CAPO I Consiglio Comunale**

##### **Art.39 ELEZIONE - COMPOSIZIONE - FUNZIONI - INDENNITA'**

Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato. L'elezione dei consigli comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili cioè gli atti connotati dal carattere della inderogabilità, indifferibilità e imprevedibilità la cui mancata adozione è di grave pregiudizio alla comunità locale. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori, i Consiglieri Comunali percepiscono un'indennità di funzione stabilita da un apposito Regolamento nelle forme di cui all'art.23 Legge n.265/99.

##### **Art.40 PRIMA ADUNANZA**

La prima seduta del Consiglio Comunale, riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta, alla discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo, ed alla elezione del Presidente del Consiglio, è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea. Il Sindaco convoca la prima seduta entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione, con adunanza da tenersi entro giorni dieci dalla convocazione. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostate si discute. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni si applicano le norme previste dagli artt. 45 e 46 del presente Statuto.

##### **Art.41 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-ELEZIONE**

Il Presidente del Consiglio viene eletto a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni, da tenersi in diverse e consecutive sedute, a distanza di almeno 10 giorni l'una dall'altra, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede a nuova votazione e viene dichiarato eletto chi consegue la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Nel caso in cui non venga raggiunta la predetta maggioranza, si ripete l'intera procedura.

##### **Art.42 CONVOCAZIONI E SESSIONI DEL CONSIGLIO**

Il C.C. è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale al quale compete altresì la fissazione del giorno dell'adunanza. In caso di mancata elezione del Presidente o di suo impedimento temporaneo, vi provvede il Consigliere Anziano. Esso si riunisce in sessione ordinaria dall'1 gennaio al 15 luglio e dall'1 settembre al 31 dicembre di ciascun anno. Il C.C. può essere convocato in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Sindaco;
- b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.

In tale caso il Presidente del Consiglio tenuto a riunire il C.C. in un termine non superiore a

giorni venti inserendo all'O.d.G. le questioni richieste. Il C.C. può essere altresì convocato dal Prefetto nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, e previa diffida. La convocazione del Consiglio Comunale è resa nota anche alla cittadinanza a mezzo manifesti o con altre idonee forme di pubblicità.

#### **Art.43**

#### **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

L'avviso di convocazione, con allegato l'O.d.G., deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri (Domicilio eletto) nei seguenti termini:

- a) almeno cinque giorni prima dell'adunanza nelle sessioni ordinarie;
- b) almeno tre giorni prima dell'adunanza quando si tratti di convocazioni in via straordinaria;
- c) In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri comunali degli atti relativi agli argomenti iscritti all'O.d.G. In questo caso ogni deliberazione può essere deferita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti. Si osservano le disposizioni dell'Art. 155 c.p.c.

**Art.44 ARGOMENTI ORDINE DEL GIORNO** Negli stessi termini di cui all'articolo precedente, gli atti relativi agli affari posti all'O.d.G. del C.C. devono essere depositati presso la Segreteria del Comune a disposizione di tutti i consiglieri comunali. La documentazione deve essere completa e tale da rendere possibile un esame approfondito e tempestivo da parte di ogni singolo consigliere. Per quanto riguarda argomenti da iscrivere all'O.d.G. aventi particolare rilevanza nell'attività dell'Ente (Bilanci, Capitolati, ecc. copie degli atti verranno comunicate ai gruppi consiliari con congruo anticipo che non può mai essere inferiore al termine di giorni sette;

#### **Art.45**

#### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

IL funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei presenti che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte. Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri per Legge assegnati all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco. Non concorrono a determinare la validità delle sedute:

- a) i consiglieri obbligati ad astenersi dalla trattazione dell'argomento;
- b) coloro che sono assenti dall'aula al momento della votazione.

#### **Art.46**

#### **NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

Nessuna deliberazione valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Non concorrono a determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che sono assenti dall'aula al momento della votazione;
- c) le schede bianche e le schede nulle.

Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### **Art.47**

#### **PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

Le sedute del C.C. sono pubbliche. La votazione è palese. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il C.C. si riunisce in seduta segreta. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

#### **Art.48**

#### **COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Il C.C. si articola in Commissioni Consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi costituiti realizzata mediante voto plurimo. Salvo quanto previsto dal presente Statuto, il Regolamento stabilisce il numero delle Commissioni, la loro competenza per materia, i loro poteri, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei loro lavori. Le Commissioni Consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dal Sindaco, dal Segretario, dagli Uffici comunali e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini della vigilanza sull'attuazione degli indirizzi deliberati dal C.C., sull'Amm./ne comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio, sullo svolgimento dell'attività amministrativa e di quella dei servizi comunali. Non può essere opposto il segreto d'Ufficio alle richieste delle Commissioni Consiliari permanenti. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, i quali non ne possono far parte, nonché dei dirigenti e dei titolari degli Uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti. Alle Commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi. La costituzione delle Commissioni permanenti deve avvenire, da parte del C.C. negli stessi termini di cui all'Art.36 - comma 5 bis, Legge 142/90. Ciascuna Commissione convocata e presieduta da un suo presidente che viene eletto dal C.C o dalla Commissione nel suo seno secondo quanto previsto dal Regolamento. Comunque devono essere costituite Commissioni Consiliari Permanenti nei seguenti settori:

- . a)affari istituzionali e trasparenza amministrativa;
- . b)servizi comunali;
- . c)sviluppo economico e bilancio;
- . d)assetto del territorio.

La Presidenza delle Commissioni Consiliari, aventi funzioni di controllo o di garanzia, va attribuita alle Opposizioni;

#### **Art.49** **COMMISSIONI CONSILIARI TEMPORANEE**

Il Consiglio può avvalersi altresì di Commissioni temporanee costituite anch'esse secondo criterio proporzionale. Nella delibera di istituzione devono essere indicati i tempi della loro operatività, e gli obiettivi che si intendono raggiungere. Le Commissioni temporanee si sciolgono automaticamente con la presentazione al C. C. della loro relazione conclusiva. Il C. C. può altresì costituire commissioni per il controllo della regolare esecuzione di opere o per il corretto funzionamento dei servizi comunali concessi a terzi, nominando come componenti anche cittadini non consiglieri, esperti nelle materie di competenza delle suddette commissioni.

#### **Art.50** **COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI**

Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno 1/10 dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, per svolgere inchieste sulle attività amministrative del Comune. La deliberazione stabilisce, altresì, la Composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori. Si applicano le disposizioni dell'Art. 101 del D.P.R. n.570/1960.

#### **Art.51** **REGOLAMENTO INTERNO**

Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del C.C. sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

#### **Art.52** **IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO-POTER**

Il Presidente del Consiglio Comunale: - ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede; - predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio su richiesta del Sindaco, della

Giunta o di 1/5 dei Consiglieri Comunali secondo le norme di legge del presente Statuto e del Regolamento del Consiglio Comunale; - convoca il Consiglio Comunale e ne fissa la data e le modalità di svolgimento, in stretta collaborazione con il Sindaco; - apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione in Consiglio Comunale; - ha la facoltà, ravvisandone i motivi, o su richiesta del Sindaco, di sospendere temporaneamente la seduta del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale. In caso di morte, decadenza, dimissioni, sfiducia, impedimento permanente, il Consiglio è convocato e presieduto dal Consigliere Anziano fino alla elezione del nuovo Presidente. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Presidente decade su mozione motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. In caso di presentazione della suddetta mozione, da parte di almeno 1/5 dei Consiglieri assegnati, il Consiglio deve essere convocato nei termini di cui all'Art.42, IV comma, lett. b). L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composta dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due Consiglieri eletti dal Consiglio di cui uno alla Maggioranza ed uno all'Opposizione. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza. Per la elezione dei due Consiglieri Comunali di cui al precedente comma, ogni Consigliere vota per un solo nome. Sono eletti i Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente nei compiti di direzione e di lavori del Consiglio. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca la conferenza dei Capigruppo alla quale è sempre invitato il Sindaco. Il Presidente del Consiglio può decidere di riunire periodicamente la riunione dei Capigruppo.

## **CAPO II**

### **I Consiglieri Comunali**

#### **Art.53**

#### **CONSIGLIERE COMUNALE**

Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

#### **Art.54**

#### **ASSISTENZA PROCESSUALE**

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stadio o grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'ente e salvo il recupero delle somme eventualmente occorse nel caso di riconoscimento di responsabilità degli stessi.

#### **Art.55**

#### **DOVERI**

I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del C.C. e di partecipare ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'art.7 della Legge 07.08.1990 n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto della cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

**Art.56**  
**ATTRIBUZIONI**

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare proposte di emendamenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni. Su ogni proposta di deliberazione del C.C., e durante la trattazione del relativo argomento, ciascun consigliere ha diritto di presentare richiesta di emendamenti alla proposta stessa. Il consigliere proponente ha diritto di chiedere su ogni emendamento presentato un'espressa votazione da parte dell'organo deliberante. L'interrogazione consiste nella domanda che deve essere posta per iscritto al Sindaco e ad uno o più assessori, se un fatto risponde a verità. Si può chiedere di ottenere su di essa una risposta scritta ovvero orale in C.C.. L'interpellanza consiste nella domanda posta per iscritto al Sindaco circa gli intendimenti o i motivi della condotta del Sindaco, della Giunta o degli organi burocratici. L'interpellanza può essere trasformata dal proponente in mozione, dopo la risposta che ad essa viene data dal Sindaco o dall'assessore incaricato in C.C. La mozione consiste in una proposta di orientamenti generali o provvedimenti amministrativi da assumere da parte degli organi comunali. La raccomandazione consiste in un intervento volto a segnalare al Consiglio ed all'Amministrazione comunale situazioni e problemi specifici riguardanti la vita cittadina. Le interrogazioni per le quali è richiesta risposta orale, le interpellanze e le mozioni devono essere trattate, di norma, nella prima seduta del C.C. successiva alla loro presentazione, comunque non prima di giorni 3 (tre) da tale data ma prima di ogni altro argomento posto all'O.d.G.; Della discussione relativa a interrogazioni, interpellanze, mozioni e raccomandazioni deve essere fatta regolare verbalizzazione. Alle altre interrogazioni deve essere data risposta in un termine non superiore a giorni 30 (trenta).

**Art.57**  
**ORDINE DEL GIORNO**

Il C.C. è tenuto ad esaminare ordini del giorno riguardanti indirizzi di politica generale, quando essi siano proposti da almeno 4 consiglieri, almeno 48 ore prima della data fissata per la seduta del C.C.; In ogni seduta del C.C. non è possibile discutere più di 5 ordini del giorno di cui al comma precedente. Se approvato, l'ordine del giorno impegna gli organi comunali ad assumere comportamenti, orientamenti e provvedimenti politico- amministrativi conformi al contenuto della deliberazione.

**Art.58**  
**DIRITTO DI INFORMAZIONE**

Il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili allo espletamento del mandato, nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge. In caso di cessazione dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continua ad esercitare gli incarichi esterni eventualmente attribuitigli fino alla nomina del successore. Per il computo dei quorum previsti dall'Art. 45 commi 2 e 4 L. 142/90 si fa riferimento ai consiglieri in carica.

**Art.59**  
**DIMISSIONI**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei dimissionari, con separata deliberazione, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni come da protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 39, comma 1, lettera b) n.2 della Legge 142/90 e successive modificazioni od integrazioni.

**Art.60**  
**CONSIGLIERE ANZIANO**

Il consigliere anziano è colui che ha totalizzato la maggior cifra individuale che si ottiene sommando i voti di preferenza ai voti riportati dalla lista nella quale sia risultato eletto ed a parità di voto il più anziano, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri comunali.

### **Art.61** **GRUPPI CONSILIARI**

Ogni consigliere può far parte di un gruppo Consiliare. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno 2 componenti. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per la esplicazione delle loro funzioni, idonei mezzi e adeguate strutture, forniti tenendo presente le esigenze comuni e la consistenza numerica di ciascun gruppo. I consiglieri comunali, unici eletti quali rappresentanti di liste di partito o civiche, partecipano di diritto alla conferenza dei Capigruppo. Ai medesimi, ai sensi dell'Art. 45 - comma 3) legge n. 142/90, vanno comunicate, altresì, le deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale per le materie indicate nel medesimo articolo. Non partecipa alla conferenza dei capigruppo né ha diritto a ricevere la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale, di cui al comma precedente, il consigliere che, eletto in una lista di partito o civica, se ne distacchi successivamente. Va considerato unico eletto di una lista civica o di un partito politico il candidato Sindaco ed allo stesso vanno riconosciuti i diritti tipici dei capigruppo.

### **CAPO III** **Il Sindaco**

#### **Art.62** **FUNZIONI**

Il Sindaco è l'Organo Responsabile dell'Amministrazione del Comune. Il Sindaco esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge. Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. Per l'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

#### **Art.63** **COMPETENZE**

Il Sindaco in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:

- 1) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;
- 2) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, al funzionamento di istituzioni, aziende speciali, società a prevalente capitale pubblico locale, altri enti dipendenti dal Comune, secondo gli indirizzi espressi dal C. C.;
- 3) indice i Referendum comunali;
- 4) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
- 5) ha la rappresentanza in giudizio del Comune. Può stare in giudizio con l'autorizzazione della Giunta. Promuove altresì azioni cautelari e possessorie davanti all'Autorità Giudiziaria, salvo ratifica della Giunta;
- 6) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- 7) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'Art. 27 legge 142/90;
- 8) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche nell'ambito della disciplina regionale, secondo gli indirizzi espressi dal C. C. e previa consultazione delle categorie interessate;
- 9) ha la facoltà di delegare agli assessori, al Segretario e ai dirigenti l'adozione di categorie di atti e provvedimenti di sua competenza ed a rilevanza esterna quando ciò non sia in contrasto con la legge o con espresse disposizioni dello Statuto e dei regolamenti;
- 10) ha il potere di delega delle sue competenze ed attribuzioni, quale capo dell'Amministrazione, agli assessori nell'ambito di materie definite ed omogenee;
- 11) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, così come previsto dall'Art. 31 del presente Statuto; 12) adotta ordinanze ordinarie nelle materie di sua competenza;

- 13) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
  - 14) esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Statuto e dai Regolamenti;
  - 15) può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data dell'atto di revoca;
  - 16) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro giorni 45 dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi previsti per legge.
  - 17) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art.51 della L. 142/90 nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti.
  - 18) può nominare, previa deliberazione della Giunta Comunale, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
- 19) convoca la conferenza dei capigruppo ogni qualvolta ritenga di dover comunicare o discutere provvedimenti attinenti all'esercizio delle sue funzioni;

**Art.64**  
**VICE-SINDACO**

Sostituto istituzionale del Sindaco è l'assessore vice Sindaco, nominato dal Sindaco e come tale indicato nella comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Il vice Sindaco esercita le funzioni del Sindaco anche quale ufficiale di Governo, escluso quanto previsto dall'art.38 comma 2) Legge 142/90.

**Art.65**  
**DISTINTIVO DEL SINDACO**

Il Sindaco od il suo sostituto nelle cerimonie o negli altri casi previsti dalla legge, porterà il distintivo della fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla;

**Art.66**  
**CESSAZIONE DALLA CARICA**

Il Sindaco cessa anticipatamente dalla carica per i seguenti motivi:

- a) approvazione da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale di una mozione di sfiducia votata per appello nominale;
- b) dimissioni volontarie, da presentarsi al Consiglio Comunale, che diventano irrevocabili trascorsi venti giorni dalla presentazione;
- c) decadenza, rimozione, impedimento permanente e decesso.

Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, l'impedimento permanente comportano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

**CAPO IV**  
**Giunta Comunale**

**Art.67**  
**COMPOSIZIONE**

La Giunta Comunale si compone del Sindaco che la convoca e presiede e di un numero di assessori che non deve essere superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri Comunali;

**Art.68**  
**ELEZIONE SINDACO ED ASSESSORI**

L'elezione del Sindaco e la nomina degli Assessori sono disciplinati dalla legge.



**Art.69**  
**DURATA IN CARICA – SURROGAZIONE**

La durata in carica del Sindaco e degli Assessori è disciplinata dalla legge. Cause di cessazione anticipata dalla carica di assessore sono:

- a) dimissioni volontarie da presentarsi per iscritto al Segretario Comunale e da questi comunicate al Sindaco;
- b) rimozione e decadenza nei casi previsti dalla legge;
- c) revoca da parte del Sindaco con motivata comunicazione al Consiglio Comunale;
- d) il mancato intervento a tre riunioni consecutive della Giunta senza giustificato motivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di assessore, il Sindaco dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni, da parte sua o di altri assessori e provvede alla nomina del nuovo Assessore dandone notizia al Consiglio comunale entro e non oltre quarantacinque giorni dalla cessazione dell'incarico. Chi ha ricoperto due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

**Art.70**  
**MOZIONE DI SFIDUCIA**

Il voto contrario ad una proposta del Sindaco e/o della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione che deve essere fatta al Segretario Comunale. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti. Il Presidente del Consiglio Comunale obbligato a convocare il C.C. entro i termini previsti dal presente articolo, altrimenti vi provvede il Prefetto previa diffida. La discussione della mozione ha prevalenza sulle eventuali dimissioni presentate dal Sindaco successivamente alla data della sua presentazione.

**Art.71**  
**ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA**

La Giunta comunale opera attraverso deliberazioni collegiali e collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune e nella attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale. Il Sindaco comunica al C.C. le eventuali attribuzioni degli Assessori nella prima seduta successiva alla sua elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

**Art.72**  
**ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA**

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli Organi di decentramento, o del Segretario comunale e dei Funzionari dirigenti. Riferisce al C. C. sulla propria attività con un'apposita relazione annuale, da presentarsi entro il 30/06, sulla quale si dà luogo a dibattito in C.C.; La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di Governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al Consiglio i regolamenti;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei Servizi Comunali;
- c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- e) modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

- f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del Servizio interessato;
- g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzione, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone;
- h) approva i regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- i) nomina e revoca il Direttore Generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
- j) dispone l'accettazione o il rifiuto di lascito e donazioni;
- k) fissa la data dei comizi per i referendum e costituisce l'Ufficio Comunale per le elezioni, cui rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) esercita previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuito dalla Legge e dallo Statuto ad altro organo;
- m) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) decide in ordine alla controversia sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
- o) fissa ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore Generale;
- p) determina, sentiti i revisori dei conti i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
- q) approva il Piano esecutivo di Gestione su proposta del Dirigente Finanziario;

### **Art.73**

#### **VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI**

La Giunta delibera con l'intervento della metà più 1 dei componenti in carica ed a maggioranza assoluta dei presenti. Il regolamento prevede altresì i casi in cui la votazione segreta. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diverse decisioni della Giunta stessa. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta degli assessori in carica. Alle sedute della Giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i revisori dei conti ed il Difensore civico.

### **TITOLO IV**

#### **DECENTRAMENTO**

### **Art.74**

#### **ISTITUZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO**

Il Comune può istituire circoscrizioni di decentramento quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. Sono organi delle circoscrizioni il Consiglio Circoscrizionale e il Presidente del Consiglio stesso. Il numero, l'estensione territoriale, l'organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni e dei loro organi sono disciplinati dal regolamento che dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

### **Art.75**

#### **IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione nella circoscrizione, nell'ambito dell'unità del Comune, ed eletto a suffragio diretto secondo le norme stabilite per l'elezione dei Consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali fissato in 15 consiglieri. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti delle sezioni elettorali comprese nel rispettivo territorio. L'ineleggibilità e l'incompatibilità alla carica di consigliere sono disciplinate dalla legge 23.4.88, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni. Le liste dei candidati per l'elezione del consiglio circoscrizionale devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione nel numero determinato dall'Art.12 della Legge 21.03.90 n. 53 intendendosi sostituite alla parola "comune" la parola "circoscrizione" . L'Ufficio della sezione della circoscrizione con-

trassegnata con il numero più basso si costituisce in ufficio centrale sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del Tribunale. Le operazioni di scrutinio sono eseguite senza interruzioni dopo quelle per l'elezione del Consiglio comunale. I consigli di circoscrizione durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e cessano in caso di scioglimento naturale od anticipato del consiglio stesso.

**Art.76**  
**ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

Il Consiglio Circostrizionale svolge attività consultiva nelle materie indicate dal Regolamento, il quale prevede, altresì, i casi in cui il parere ha carattere obbligatorio o vincolante. Svolge altresì attività propositiva per la soluzione di problemi amministrativi che riguardano la circoscrizione. Gli organi comunali possono prescindere dal parere obbligatorio o vincolante ove il consiglio circoscrizionale non si sia pronunciato nel termine fissato dal Regolamento. Il Regolamento indica le materie nelle quali è delegata al consiglio circoscrizionale la funzione deliberativa sulla base di programmi di massima e di delibere quadro nei quali siano fissati i criteri direttivi. Il bilancio comunale stanziava annualmente i fondi riguardanti le materie delegate. Può essere affidata direttamente ai consigli circoscrizionali la gestione di beni, di servizi comunali e di lavori pubblici.

**Art.77**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni stabilite dal Regolamento. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale è eletto secondo le norme riguardanti l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

**Art.78**  
**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Nelle circoscrizioni trovano applicazione gli istituti della partecipazione di cui agli art. 22, 23, 24 e 25 del presente Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

**Art.79**  
**UFFICI CIRCOSCRIZIONALI**

In ogni circoscrizione è istituito un Ufficio per l'espletamento delle funzioni d'istituto. Il predetto ufficio è dotato di mezzi e personale in rapporto alle funzioni attribuite. Le spese di cui al presente articolo sono a carico del Comune.

**Art.80**  
**CONTROLLO SUGLI ATTI DELLE CIRCOSCRIZIONI**

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono comunicate agli organi comunali con le modalità stabilite dal Regolamento e divengono esecutive ed a tutti gli effetti atti del Comune se nei termini fissati dal Regolamento stesso non sono rinviate, con osservazioni, al consiglio circoscrizionale. Le deliberazioni non rinviate in termini o quelle definitivamente adottate sono soggette ai normali controlli di legittimità di cui all'art.45 della Legge 08.06.1990 n. 142 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Qualora tali deliberazioni rientrino nella competenza della Giunta si applicano alle stesse anche i commi 3) 4) e 5) dello stesso Art. 45 della legge 142/90. Ai fini della pubblicità e della esecutività si applicano le disposizioni previste dall'Art. 47 della legge 142/90.

**TITOLO V**  
**PARI OPPORTUNITA'**

**CAPO I**  
**ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE**

**Art.81**

## **COMMISSIONE CONSILIARE**

Il Consiglio Comunale costituisce una Commissione consiliare composta esclusivamente dalle donne elette alla carica di Consigliere comunale, al fine di svolgere un'azione di proposta, di controllo e di stimolo per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi previsti dalla Legge 125/91. La Commissione consiliare opera in un rapporto di stretto confronto e di ampia collaborazione con il Forum per le pari opportunità previsto dal successivo Art.83. La Commissione consiliare è presieduta dalla Consigliera eletta all'interno della Commissione stessa.

### **Art.82 FORUM PER LE PARI OPPORTUNITA'**

E' istituito il Forum per le pari opportunità, composto da una donna in rappresentanza di ciascuna delle Associazioni presenti nel Forum di cui all'art.16 del presente Statuto. Tale Forum costituisce il riferimento principale ed essenziale dell'attività della Commissione di cui all'Art. 79 e ne vaglia, discute le proposte esprimendo un parere nel merito obbligatorio e non vincolante. TITOLO VI L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE CAPO I Organizzazione burocratica

### **Art.83 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI**

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo che spettano agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile che spettano agli organi burocratici. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. L'apparato burocratico del Comune si riparte in: AREE, SETTORI, SERVIZI, UNITA'OPERATIVE ed UFFICI SPECIALI;

### **Art.84 PERSONALE**

I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dall'Organo competente. Il Regolamento disciplina:

- a) la dotazione organica del personale;
- b) le procedure per l'assunzione del personale;
- c) l'organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- d) l'attribuzione al Segretario Comunale ed ai dirigenti degli uffici e dei servizi di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
- e) le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari.

Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali;

### **Art.85 IL DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti degli Organi di Governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lett. A del comma 2 dell'art.10 del D.Lgs. n.77 del 25.02.1995, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del predetto D.Lgs.n. 77/95. A tal fine al Direttore Generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente ad eccezione del Segretario del Comune. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

### **Art.86**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Lo Stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla Legge. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti dell'art.51 bis della Legge 08.06.1990 n.142, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;
- d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune, il settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sé, od altro dipendente dello stesso settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento nonché, eventualmente, all'adozione del provvedimento finale;
- e) roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti e i contratti;
- f) esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.
- g) adotta i provvedimenti di mobilità esterna ai settori o alle aree funzionali;
- h) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; Egli, su richiesta formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri; Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme con il Sindaco e, ove previsto, con il Presidente del Consiglio Comunale.

### **Art.87 I DIRIGENTI**

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai Regolamenti. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti d'indirizzo adottati dall'Organo politico, tra i quali in particolare, secondo le eventuali modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente:

- a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e di gestione del personale, salve le competenze del Segretario Comunale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, da Regolamenti, da atti d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e/o di conoscenza.

Ad essi spettano, inoltre, tutte le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. Fino a quando non saranno istituite le qualifiche dirigenziali le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi.

**Art.88**  
**IL VICE SEGRETARIO**

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento. La nomina del Vice Segretario deve avvenire da parte dell'Organo competente tramite concorso.

**Art.89**  
**INCARICHI DI DIRIGENZA**

La copertura di posti di Responsabili dei servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, tramite avviso pubblico per titoli indetto dal Sindaco, sentito il parere della G.M. e del Segretario Comunale. Restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e salva la facoltà dell'Organo deliberante di stabilirne ulteriori al momento dell'indizione dell'avviso. Il contratto non può avere una durata superiore a quella del mandato del Sindaco.

**Art.90**  
**INCARICHI ESTERNI**

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per dirigenti e alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura non superiore al 5 % del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico è disciplinato dal Regolamento nel rispetto delle leggi vigenti.

**Art.91**  
**INCARICHI DIRIGENZIALI**

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.L. 29/93, art.20 e dai CCNL. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorso.

**Art.92**  
**INCARICHI SU OBIETTIVI**

L'incarico di direzione di unità organizzativa temporaneamente stabilita per il raggiungimento di specifici obiettivi (progetto) conferito al dirigente con provvedimento del Sindaco, sentito il Segretario Generale. L'incarico di direzione di progetto è conferito a tempo determinato per la durata del progetto. L'incarico di direzione del progetto può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

**Art.93**  
**CONVENZIONI**

Per determinati obiettivi e con convenzione a termine il Regolamento disciplinerà la facoltà del Sindaco di ricorrere, ove necessario, a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di sua competenza costituiti da dipendenti dell'Ente oppure, ove le condizioni economico-finanziarie lo consentano, da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo

determinato. Il Regolamento prevede, comunque, per tutto quanto previsto dal presente articolo, la possibilità per il Sindaco di conferire l'incarico intuitu-persona.

## **CAPO II** **Aziende - Istituzioni**

### **Art.94** **ISTITUZIONE**

Fatto salvo quanto previsto dal precedente Art. 18 per l'esercizio dei servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di un'apposita istituzione. L'istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale. Organi dell'istituzione sono il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Il direttore viene nominato, sentito il Segretario comunale, dal Sindaco e può essere revocato. Il direttore dell'istituzione deve essere un dipendente comunale non inferiore alla VII qualifica funzionale. Al direttore ed al restante personale relativo all'organico della istituzione s'applicano gli accordi di comparto di cui all'Art. 6 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 e sue successive modificazioni ed integrazioni, come per gli impiegati del Comune. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina, la formazione del rapporto e la cessazione dall'impiego dei dipendenti dell'istituzione è del tutto analogo a quello dei dipendenti del Comune. Il Consiglio d'amministrazione, composto da 7 membri, è nominato dal Sindaco secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale e dura in carica fino allo scioglimento naturale o anticipato del C.C. Il presidente viene nominato dal Sindaco, nelle mani del quale giura con la formula di cui all'Art. 11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3. La carica di amministratore è incompatibile con quella di consigliere comunale. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell'organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la nomina. Dopo la scadenza e fino alla elezione del nuovo consiglio d'amministrazione il vecchio consiglio resta in carica per il principio della prorogatio e per l'ordinaria amministrazione. I compensi dei consiglieri di amministrazione sono uguali a quelli dei consiglieri comunali, quelli del Presidente uguali a quelli previsti per gli assessori.

### **Art.95** **COMPITI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Comune con delibera di costituzione dell'istituzione per i servizi comunali provvede ai seguenti adempimenti:

- a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
- b) approva un apposito regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'istituzione;
- c) approva uno schema di regolamento di contabilità;
- d) dota l'istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e per il perseguimento degli scopi.

Il Comune, con delibera del Consiglio comunale, determina le finalità e gli indirizzi della istituzione per i servizi comunali, ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà conformarsi. Il consiglio comunale ha, altresì, l'obbligo degli adempimenti seguenti:

- a) approvare gli atti fondamentali dell'istituzione di cui all'elencazione dell'Art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.142;
- b) esercitare la vigilanza mediante il Sindaco ed il funzionario responsabile della struttura organizzativa del Comune, che relazioneranno entro il 30 settembre di ogni anno al Consiglio comunale e quando si rendesse altresì necessario;
- c) verificare in Giunta prima ed in Consiglio comunale poi i risultati della gestione sulla base di apposita relazione di cui alla lett. b) precedente;
- d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con il bilancio comunale.

L'istituzione, e per essa gli organi preposti, deve informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti dell'istituzione per i servizi sociali.

**Art.96**  
**AZIENDE SPECIALI**

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale imprenditoriale, e ne approva lo statuto. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso le aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Il direttore assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di Legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

**TITOLO VI**  
**L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

**Art.97**  
**DEMANIO E PATRIMONIO**

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in Conformità alla legge. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia. Di tutti i beni sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

**Art.98**  
**BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI**

I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n.392, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art.99**  
**CONTRATTI**

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 56 della legge 8/6/90, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento. Sono di competenza della Giunta comunale e del Segretario comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

**Art.100**  
**CONTABILITA' E BILANCIO**

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla Legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità gene-



rale. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta Comunale, collegialmente ed eventualmente a mezzo dell'assessore competente. I bilanci ed i conti consuntivi degli enti, organismi, istituzioni, aziende e società, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto del Comune. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società o consorzi nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Con la stessa maggioranza prevista dal comma precedente, il Consiglio Comunale approva il conto consuntivo ed il programma delle opere pubbliche e degli investimenti di cui al successivo Art. 101.

### **Art.101 PROGRAMMAZIONE**

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta e prima del bilancio annuale, approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti con riferimento ad un periodo di anni tre. Tale programma, suddiviso per anni con l'inizio da quello successivo all'approvazione, comprende:

- 1) descrizione dell'opera o dell'investimento;
- 2) fabbisogno finanziario;
- 3) indicazione delle priorità tra le opere e gli investimenti indicati.

### **Art.102 I REVISORI DEI CONTI**

Il Consiglio Comunale elegge con voto limitato a n. 2 componenti, un collegio di revisori composto da n.3 membri, scelti nel ruolo e negli albi indicati al II comma dell'Art.57 - Legge 142/90. Con l'atto di elezione deve essere indicato il revisore che assume le funzioni di presidente del Collegio. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico e consultivo del Comune. I Revisori collaborano, nelle forme e con le modalità previste da Regolamento, con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e Controllo. A tal fine hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesti. Hanno altresì accesso agli atti e documenti del Comune. Al collegio dei revisori è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione. I revisori rispondono della verità delle proprie attestazioni ed adempiono ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (Art. 1710 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Sindaco ed al Segretario eventuali, accertate irregolarità nella gestione dell'Ente.

### **Art.103 CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO**

I Capisettore sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale. In conseguenza, i predetti Capisettore predispongono trimestralmente apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta comunale.

### **Art.104 CONTROLLO DI GESTIONE**

La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione, dei servizi e di ogni

altro intervento dell'Amm./ne. La Giunta comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio comunale attraverso i capigruppo consiliari e la competente commissione consiliare permanente ed al Collegio dei revisori dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa ed individua l'ufficio al quale è assegnata la responsabilità del sistema interno di controllo di gestione.

## **TITOLO VIII L'ATTIVITA' NORMATIVA**

### **Art.105 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI**

I regolamenti di cui all'Art. 5 della legge 8/6/90 n. 142 incontrano i seguenti limiti:

- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
- b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvo i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

### **Art.106 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI**

L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni o circoscrizioni ed ai cittadini, ai sensi dell'Art. 24 del presente Statuto. E' obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli circoscrizionali se esistenti. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'Art.32, comma II), lett. a), della legge 8/6/90 - n.142. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'Art. 47, comma 1, della legge 08.06.1990, n.142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

### **Art.107 REVISIONE DELLO STATUTO**

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'Art. 4, comma 3 della legge 8/6/90, n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione, salvo quelle dovute per legge. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, salvo quelle dovute per legge. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

### **Art.108 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Il regolamento interno del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e degli altri Organi, nonché il Regolamento Organico del personale, sono deliberati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto. Tutti gli altri Regolamenti che conseguono al presente Statuto devono essere deliberati entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino all'approvazione dei medesimi continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge 142/90 e con il presente Statuto.

**Art.109**  
**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Statuto, dopo il controllo dell'organo regionale, affisso all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Successivamente è inviato a cura del Sindaco al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Segretario comunale provvede ad apporre in calce allo stesso la dichiarazione di entrata in vigore.